

Repertorio n. 75.676 Raccolta n. 17.701
"CONSORZIO MERCATO AGRO-ALIMENTARE DI PARMA S.R.L."

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

Oggi ventiquattro marzo duemila

(24.3.2000)

in Parma, Galleria Bassa dei Magnani civico numero sette,
terzo piano,

alle ore dieci

io sottoscritto dottor GIOVANNI FONTANABONA, notaio in Parma,
iscritto al Collegio Notarile di Parma, senza testimoni, a-
vendo chi compare di cui oltre e con il mio assenso dichiara-
to di rinunziarvi,

a richiesta di:

- MONTEVERDI COSTANTINO, dipendente, nato a Bedonia (Parma)
il giorno 17 marzo 1951, domiciliato - per la carica - presso
la sede della società di cui oltre,
di cittadinanza italiana, della cui identità personale io no-
taio sono certo, agente in questo atto quale Presidente di
Assemblea (Assemblea Straordinaria) dei soci della società
"CONSORZIO MERCATO AGRO-ALIMENTARE DI PARMA S.R.L.", iscritta
presso la C.C.I.A.A. di Parma al n. 17.527 TRIBUNALE DI PAR-
MA - Registro Imprese e al n. 164.111 R.E.A., con sede legale
in Parma, via Mercati n.9, con capitale sociale di Lire
3.000.000.000= interamente versato, codice fiscale e partita
I.V.A. n. 01580700340,

r e d i g o

a' sensi degli articoli 2375 e 2486 del Codice Civile, il
verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci della suindica-
ta società, convocata in questo luogo, giorno ed ora per de-
liberare sul seguente ordine del giorno:

1) Proposta di aumento del capitale sociale da lire 3 miliar-
di a lire 13 miliardi, da liberarsi alla pari in denaro.

Consequente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale, con
l'inserimento, altresì, della previsione della possibilità da
parte della Società Consortile di assumere finanziamenti dai
soci con le modalità previste dalla legge.

2) Proposta di modifica dell'art. 7 dello statuto sociale al-
lo scopo di articolare più correttamente l'elenco dei sogget-
ti che possono partecipare al capitale sociale della società
consortile.

3) Proposta di integrazione dell'art. 8 dello Statuto socia-
le, con l'inserimento della previsione della possibilità del-
l'Assemblea dei soci di ridurre il capitale sociale.

4) Proposta di modifica dell'art. 9 dello Statuto sociale, in
ordine alla possibilità di costituzione del fondo consortile,
mediante il versamento di contributi in denaro da parte dei
Soci Consorziati.

5) Proposta di modifica della denominazione sociale della So-
cietà Consortile in "CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI PARMA SRL".

6) Adozione di un testo di statuto coordinato.

7) Varie ed eventuali.

A termini di Statuto, quale Presidente il Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza, confermato dai presenti, il comparente, che conferma a me notaio l'incarico di redigere il presente verbale.

Il Presidente di Assemblea constata e fa constatare come la presente Assemblea sia regolarmente costituita, debitamente convocata a' sensi di legge e di Statuto nei modi e nei termini previsti dallo Statuto sociale stesso, in quanto presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione: il suo Presidente che presiede nonchè: il solo Consigliere Delegato Poli Sante;
- per il capitale sociale: tanti soci portatori del 89,67% del capitale sociale, come dettagliatamente risulta dalla distinta dei presenti da conservarsi agli atti della società;
- per il Collegio Sindacale: il solo suo Presidente Usuardi Mauro.

Dopo che i presenti tutti, nelle rispettive qualifiche, si sono riconosciuti regolarmente costituiti in Assemblea e dichiarati edotti di quanto forma oggetto dell'ordine del giorno della presente riunione, il Presidente dà inizio alla seduta ed espone ai presenti i motivi che inducono a deliberare nel senso di cui al suesposto ordine del giorno.

Terminata la sua esposizione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito a quanto proposto.

Il Sindaco presente si associa esprimendo parere favorevole in merito.

Quindi, udita l'esposizione del Presidente l'Assemblea dei soci della suindicata società, all'unanimità

D E L I B E R A

(A)

- di aumentare di Lire 10.000.000.000= (diecimiliardi) l'attuale capitale sociale, prevedendo altresì la possibilità da parte della Società Consortile di assumere finanziamenti dai soci con le modalità previste dalla legge.

Tale aumento, da liberarsi alla pari in denaro, godimento dall'esercizio in corso, è in opzione ai soci, come poco oltre dettagliato;

- di delegare all'Organo Amministrativo l'esecuzione del sopra deliberato aumento, da effettuarsi anche in una o più riprese, ed eventualmente per il minor importo pari alle sottoscrizioni raccolte, entro il termine massimo del 31 dicembre 2003, nel rispetto del suindicato diritto di opzione (il socio che eserciti il diritto di opzione, purchè ne faccia richiesta, ha diritto di prelazione per quanto non optato dagli altri soci; l'Organo Amministrativo provvederà a collocare presso terzi quanto non optato).

Gli Organi sociali, tramite il Presidente di Assemblea, confermano come la presente deliberazione di aumento di capitale

sociale possa essere adottata: il detto capitale sociale di L. 3.000.000.000 è stato interamente liberato e la società non versa nelle ipotesi di cui all'art. 2446 del codice civile.

Ad avvenuta esecuzione del predetto aumento di capitale, l'Organo Amministrativo provvederà ad espletare le incombenze di legge, ed al conseguente deposito, presso il competente Registro delle Imprese, dello statuto aggiornato in una con l'attestazione dell'avvenuta sottoscrizione.

(B)

(Secondo punto di cui al suindicato ordine)

- di modificare come segue l'articolo 7 del testo di Statuto vigente:

"Art. 7 - Il capitale sociale è ripartito tra:

Regioni, Comuni, Camere di Commercio, Province, altri Enti Pubblici Territoriali locali, Enti Pubblici Economici, Enti di diritto pubblico, Aziende ed Istituti di Credito, Istituti di assicurazione, Associazioni ed organizzazioni cooperative e consortili dei commercianti, dei commissionari, dei consumatori, dei produttori agricoli, degli operatori di servizi, altre imprese, società ed associazioni aventi per oggetto attività attinenti agli scopi sociali o utili anche in forma ausiliaria per il loro raggiungimento, il tutto nel rispetto delle leggi speciali applicabili.

L'assunzione di quote di partecipazione al capitale della società consortile da parte di nuovi soci dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di cui oltre."

(C)

(Terzo punto di cui al suindicato ordine)

- di fondere, nell'art. 8, il contenuto degli articoli 8 e 9 dello statuto sociale onde consentire, come da punto successivo, l'inserimento del nuovo art. 9.

(D)

(Quarto punto di cui al suindicato ordine)

- di istituire il "fondo Consortile", regolamentato secondo quanto risulta dalla dizione del nuovo art. 9 di Statuto, che qui di seguito si trascrive:

"Art. 9 - FONDO CONSORTILE: L'Assemblea Ordinaria, appositamente convocata, può deliberare, ai sensi dell'art. 2615/ter, ultimo comma del Codice Civile, il versamento da parte dei soci consortisti, di contributi in denaro per la costituzione del fondo consortile, determinandone le finalità generali e le modalità di utilizzo.

L'importo dei contributi, che graveranno i soci consortisti, verranno determinati sulla base di preventivi di gestione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare a consuntivo eventuali ristorni totali o parziali, proporzionalmente ai versamenti effettuati da singoli consorziati."

(E)

(Quinto punto di cui al suindicato ordine)

- di modificare l'attuale denominazione sociale in quella di:
"CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI PARMA S.R.L.", con conseguente modifica del corrispondente articolo di statuto.

Esaurito come sopra quanto all'ordine del giorno della presente riunione, su invito del Presidente, che mi dispensa dal darne lettura, io notaio allego al presente verbale sotto la lettera "A" il testo di Statuto aggiornato e coordinato con le modifiche apportate.

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore dieci e minuti trenta.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me in sette pagine intere e fin qui dell'ottava di due fogli e da me letto al richiedente, che lo ha approvato e sottoscritto con me.

F.ti: Monteverdi Costantino - Giovanni Fontanabona notaio.

=====

Allegato "A" Rep.n. 75.675/17.701

"CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI PARMA S.R.L."

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - Promosso da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma, Comune di Parma, Camera di Commercio di Parma è costituita una società consortile a responsabilità limitata che ha, e dovrà sempre avere, partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, nonchè la partecipazione minoritaria di privati, comprese le associazioni di categoria specificatamente rappresentative del settore agro-alimentare all'ingrosso, sotto la denominazione:

"CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI PARMA S.R.L."

Art. 2 - La società ha per oggetto la costruzione e la gestione, basandola su criteri di economicità, di un mercato agro-alimentare come previsto dalla normativa vigente e dalle "Indicazioni programmatiche relative all'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso ed alla ristrutturazione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 30 maggio 1975 n. 38 (deliberazione del Consiglio regionale - su proposta della Giunta regionale in data 13 gennaio 1987 n. 38 - n. 1213 del 18 febbraio 1987, controllata dalla C.C.A.R.E.R. il 6 marzo 1987, prot.n. 1481/1170)" che approva le indicazioni programmatiche articolate per le diverse tipologie di mercato e per i diversi settori merceologici, tenendo conto della valenza nazionale, regionale e provinciale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

In analogia a quanto sopra detto i centri mercantili agro-alimentari polivalenti, in armonica correlazione con la struttura produttiva del territorio regionale e con le attuali e le prospettate infrastrutture per il traffico delle merci, costituiscono momento essenziale nell'aggregazione e selezio-

ne dei prodotti in vista della distribuzione all'interno e all'esterno della Regione.

Attorno alla struttura di commercializzazione pubblica (luogo in cui avviene in particolare la determinazione del prezzo e la sua divulgazione) si sviluppa la complessa attività grossista alimentare (cooperativa, associativa e privata) di raccolta, di conservazione, lavorazione, confezionamento e distribuzione delle merci.

Tali strutture di mercato si distinguono sostanzialmente in due tipologie: i centri alimentari e i mercati generali.

Considerato che il mercato di Parma viene individuato: come centro alimentare per la presenza di forti strutture alla produzione ed al commercio, servite ottimamente dalla rete viaria e ferroviaria; come centro di elevata concentrazione di popolazione a 90 Km da Bologna; caratterizzato dalla presenza di un mercato bestiame efficiente, di un macello moderno e idoneo alle esigenze del comprensorio con impianti frigoriferi di rilievo, di un mercato ortofrutticolo al terzo posto nella Regione, i progetti elaborati prevedono l'istituzione di un centro di livello nazionale per la promozione e la commercializzazione delle produzioni agricolo-alimentari, suddiviso indicativamente nei seguenti comparti:

- mercato polivalente;
- mercato con contrattazione a base d'asta;
- mercato alla produzione per prosciutti, salumi, formaggio grana, conserve alimentari e altre produzioni tipiche e di qualità;
- strutture di magazzinaggio e conservazione.

La società persegue finalità pubbliche e non ha scopo di lucro: gli utili verranno reinvestiti, dedotta la remunerazione del capitale.

La società gestisce, con economicità della gestione, un mercato agro-alimentare, con ciò intendendosi il commercio all'ingrosso dei prodotti alimentari freschi, conservati o trasformati, con particolare riferimento alle conserve vegetali, prosciutto, salumi e formaggi tipici, bevande, nonché dei prodotti della caccia, della pesca e degli allevamenti del bestiame, dei foraggi e mangimi, dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi.

La società:

- considerata l'importanza che il settore agro-alimentare riveste per il Paese sotto il duplice profilo della gamma di prodotti interessati (ortofrutticoli, fiori, carni, lattiero-caseari, ittici, prodotti trasformati, eccetera) e degli effetti sulla bilancia commerciale;
- considerata pertanto l'esigenza di assicurare allo stesso settore, attraverso il potenziamento ed il miglioramento dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, un sistema distributivo adeguato nelle strutture e nella funzionalità e capacità di facilitare l'incontro tra domanda e offerta, anche al fine di

ottenere il migliore soddisfacimento dei consumi garantendo:
a) la distribuzione dei prodotti nel migliore stato di freschezza, di conservazione e di condizioni igienico-sanitarie;
b) le condizioni per la formazione dei prodotti nel modo più aderente alle componenti di costo;

c) l'eliminazione di punti di strozzatura, generatori di tensioni e di alterazione di poteri contrattuali;
si propone di dare attuazione a dette esigenze mediante la creazione di una "azienda" dotata delle seguenti caratteristiche:

a) che costituisca un sistema integrato e funzionale che realizzi una distribuzione territoriale equilibrata e priva di sovrapposizioni;

b) che abbia ubicazione ottimale rispetto ai raccordi stradali, ferroviari, portuali ed aeroportuali, sia per facilitare i rifornimenti e la distribuzione dei prodotti, sia per decongestionare le aree urbane;

c) che sia provvista di adeguate strutture, comprese quelle informatiche per la conoscenza in tempo reale di stocks, prezzi e flussi di tutti i prodotti oggetto della distribuzione. La società consortile perseguirà quindi i suoi fini qui descritti acquistando aree, costruendo e gestendo, con economicità di gestione, nel rispetto della normativa (nazionale e regionale) vigente, un mercato agro-alimentare all'ingrosso, a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, di interesse nazionale, il quale sarà dotato di attrezzature e servizi adeguati, che consentano la più agile e rapida movimentazione delle merci e la maggiore assistenza agli operatori economici. A tal fine saranno presenti, nelle misure più opportune, impianti di manipolazione, di selezione, di imballaggio, di stoccaggio, di conservazione, di refrigerazione, di trattamento e confezionamento dei prodotti, di sistemi automatici di movimentazione delle merci, di una sezione della Borsa merci nelle unità di maggiori dimensioni, di servizi bancari adeguati ai collegamenti di mercato, di un sistema informativo capace di assicurare i collegamenti con le piazze interessate, di idonei servizi generali e di adeguata organizzazione ai fini degli scambi con l'estero.

Quanto in oggetto sarà anche perseguito mediante:

l'acquisto e la distribuzione per conto degli operatori di imballaggi, cesterie e prodotti per il confezionamento in genere, ricavati con l'impiego di materiale consentito da disposizioni sanitarie in materia;

l'acquisto in comune di materie prime e semilavorati per l'imballaggio delle merci; la promozione dell'attività di vendita attraverso lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo, con la incentivazione di eventuali marchi di qualità;

- la partecipazione a gare ed appalti attinenti;

- lo svolgimento di programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune.

Per conseguire il proprio oggetto in particolare la società potrà quindi:

a) predisporre gli studi di fattibilità, le verifiche di impatto ambientale, i progetti generali ed esecutivi;

b) acquisire le aree e predisporle alle opere future e alle necessità di movimentazione;

c) effettuare gli allacciamenti, la viabilità, le opere di urbanizzazione primaria e di disinquinamento;

d) realizzare la costruzione dei fabbricati, delle infrastrutture e degli impianti;

e) acquisire le attrezzature e i beni mobili necessari o utili alla funzionalità del mercato;

f) compiere qualsiasi altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo consortile, ivi comprese operazioni finanziarie (escluse le concessioni di credito) e immobiliari ed in particolare stipulare con qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica, società nazionali od estere, aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti, mutui ed ogni operazione di finanziamento e assicurazione.

Art. 3 - La società ha la sua sede legale in Parma.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire altrove succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

Art. 4 - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

Art. 5 - La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata.

CAPITALE SOCIALE

Art. 6 - Il capitale sociale è di Lire 3.000.000.000 (tre miliardi) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 del Codice Civile.

Art. 7 - Il capitale sociale è ripartito tra:

Regioni, Comuni, Camere di Commercio, Province, altri Enti Pubblici Territoriali locali, Enti Pubblici Economici, Enti di diritto pubblico, Aziende ed Istituti di Credito, Istituti di assicurazione, Associazioni ed organizzazioni cooperative e consortili dei commercianti, dei commissionari, dei consumatori, dei produttori agricoli, degli operatori di servizi, altre imprese, società ed associazioni aventi per oggetto attività attinenti agli scopi sociali o utili anche in forma ausiliaria per il loro raggiungimento, il tutto nel rispetto delle leggi speciali applicabili.

L'assunzione di quote di partecipazione al capitale della società consortile da parte di nuovi soci dovrà essere approva-

ta dal Consiglio di Amministrazione di cui oltre.

Art. 8 - Il capitale sociale può essere aumentato mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, osservate le disposizioni dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile (diritto di opzione) garantendo sempre per la Regione il pieno esercizio del diritto di opzione negli aumenti di capitale di cui all'art. 2, lettera b, della Legge Regionale 10 dicembre 1987, n. 40.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale.

Art. 9 - FONDO CONSORTILE: L'Assemblea Ordinaria, appositamente convocata, può deliberare, ai sensi dell'art. 2615/ter, ultimo comma del Codice Civile, il versamento da parte dei soci consortisti, di contributi in denaro per la costituzione del fondo consortile, determinandone le finalità generali e le modalità di utilizzo.

L'importo dei contributi, che graveranno i soci consortisti, verranno determinati sulla base di preventivi di gestione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare a consuntivo eventuali ristorni totali o parziali, proporzionalmente ai versamenti effettuati da singoli consorziati.

ASSEMBLEE

Art. 10 - L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a' sensi di legge; essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci, determinandone i compensi;
- b) discute, modifica, approva il bilancio e delibera sulla eventuale ripartizione degli utili ai sensi dell'art. 2;
- c) delibera su quant'altro di sua competenza per legge e per Statuto;
- d) delibera in merito all'eventuale conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche del presente Statuto;
- b) sullo scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della Società consortile;
- c) sull'aumento del capitale sociale;
- d) su quanto altro di sua competenza per legge.

Art. 11 - Ogni socio ha un voto per ogni mille lire di quota.

Art. 12 - Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza, a' sensi dell'art. 2484 del Codice Civile.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale

e vi assistano gli Amministratori e i Sindaci.

Art. 13 - Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci; ogni socio, che abbia diritto di intervento all'Assemblea, può farsi rappresentare, nell'Assemblea stessa, da altra persona; la rappresentanza deve essere conferita nei modi e nei limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in difetto, dalla persona designata dai soci intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che - in proprio o per delega - rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che - sempre in proprio o per delega - rappresentino la maggioranza qualificata di tre quarti del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette (7) ad un massimo di venticinque (25) membri, anche non soci.

A' sensi dell'art. 2458 del Codice Civile e della Legge Regionale 10 dicembre 1987 n. 40, articolo 2, lettera f) nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Esecutivo di cui oltre, ai rappresentanti del capitale pubblico è garantita congiuntamente una posizione di maggioranza (e quindi gli Enti Pubblici hanno sempre diritto congiuntamente alla nomina di almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo).

Gli Amministratori nominati dai predetti Enti possono essere revocati soltanto dagli Enti che li hanno nominati ed hanno i diritti ed obblighi dei membri nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica tre anni.

Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 18 - Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove, purchè nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno cinque dei suoi membri.

Art. 19 - Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adu-

nanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di comprovata urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.

Art. 20 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti dei presenti (in caso di parità prevale il voto di chi presiede).

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società consortile, senza limitazioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione soltanto per gli atti che a norma di legge e del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- dà assenso alla cessione di quote o di diritti di opzione;
- nomina il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato;
- può conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni;
- può nominare Direttori, Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali, scegliendoli anche fuori dal Consiglio, determinandone i poteri, le attribuzioni e fissandone i compensi;
- nomina il personale degli uffici, determinandone i compensi;
- provvede alla gestione del patrimonio sociale;
- compila i bilanci e le relazioni annuali sull'attività;
- propone all'Assemblea eventuali variazioni dello Statuto;
- propone la destinazione degli utili;
- delibera in materia di contratti di appalto per la realizzazione di nuove strutture;
- determina canoni e tariffe di mercato e propone regolamenti di mercato agli Enti competenti.

Art. 22 - Il Consiglio può nominare tra i suoi membri un Amministratore Delegato e un Comitato Esecutivo, nel rispetto dei principi (maggioranza congiunta ai detti tre Enti) di cui all'art. 16 che precede; può conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni.

Il Consiglio può pure nominare il Direttore, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.

Art. 23 - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragione del loro ufficio.

L'Assemblea può altresì assegnare un compenso annuo agli Amministratori stessi.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 24 - La firma e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi e chiunque, enti e persone, ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, al Vice Presidente e, nell'ambito dei poteri conferiti, agli Amministratori Delegati ed ai Procuratori, con le modalità di firma determinate all'atto della nomina.

COLLEGIO SINDACALE/REVISORI DEI CONTI

Art. 25 - Detto Collegio è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

A' sensi dell'art. 2458 del Codice Civile e della legge Regionale 10 dicembre 1987, n. 40 ai rappresentanti del capitale pubblico è garantita la nomina della maggioranza dei membri di detto Collegio.

Il Presidente del detto Collegio è il Sindaco nominato dalla Regione Emilia-Romagna.

I sindaci nominati dai detti Enti possono essere revocati solo dagli Enti che li hanno nominati ed hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'Assemblea.

BILANCIO ED UTILI

Art. 26 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvederà alla formazione del bilancio sociale e del conto profitti e perdite a norma di legge, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Addivendendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori, determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 28 - Qualunque controversia sorgesse fra i soci e la società, ovvero fra la società e gli Amministratori ed il o i Liquidatori, ancorchè fra alcuni di essi, in dipendenza di affari sociali o della interpretazione od esecuzione del presente contratto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà deferita al giudizio di un Collegio di tre Arbitri amichevoli compositori, che giudicheranno inappellabilmente seguendo i principi dell'equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Gli Arbitri saranno nominati: uno da ciascun contendente, suoi eredi od aventi causa; il terzo, che fungerà da Presidente, sarà nominato, se d'accordo, dai due Arbitri di parte; in caso di disaccordo, il Presidente del Consiglio Arbitrale

verrà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede legale la società, su ricorso anche di una sola parte contendente o di uno degli Arbitri nominati. Nell'ipotesi che una delle parti contendenti non provveda alla designazione del proprio Arbitro, impedendo così la formazione del Collegio Arbitrale, alla nomina di tale arbitro, su ricorso della parte più diligente, sarà provveduto dal Presidente del Tribunale suddetto, il quale provvederà pure alla nomina dell'intero Collegio Arbitrale, anche su istanza di una sola parte contendente, qualora le parti contendenti fossero più di due o si rendesse comunque impossibile la nomina degli Arbitri con la procedura indicata.

RINVIO ALLE LEGGI

Art. 29 - Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

F.ti: Monteverdi Costantino - Giovanni Fontanabona notaio.

